

lesse condurle fuora del Destretto avanti che le vendesse all' hora sia tenuto pagar alla Muda grande.

*Item*, che simili Mercadanti che conducono delle preditte Bestie a vender debbano ad ogni richiesta del Datar delle Bestie denuntiar col Sacramento a quali havessero venduto sotto le pene contenute nelli Ordini, & Provisioni.

Eccetto ancora che se quel tale che condurrà de dite Bestie a vender, le venderà ad alcuno che voia quelle condur fuora del Destretto de Bellun, in tal caso esso venditor sia tenuto pagar il Datio delle Bestie; & colui che condurrà fuora paghi alla Muda grande.

*Item* se alcun condurrà Bestie del Vescovà de Feltre over de Sotmonti, intendendosi venir de Sotmonti quelli che vengono ancora per il Canseio, & Valmellera passando per lo Destretto de Bellun, & andando fuora del Destretto sia tenuto pagar il Datio al Dataro delle Bestie come di sopra, non essendo tenuto pagar altrove altro Datio.

Restando fermi li Capitoli del Mercà d' Agord, & de Zoldo.

*Item* cadaun Forestier che venirà a montar nel Destretto sia tenuto denuntiar quelle al Dataro delle Bestie, acciò possa numerarle; & de quelle che si trovasse de più  
nel